

ACCORDO QUADRO

tra

l'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente** C.F. 97190020152 con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 27, successivamente indicata come “*Autorità*”, rappresentata ,

e

la **Cassa per i servizi energetici e ambientali** C.F. 80198650584, con sede legale in Roma, Via Cesare Beccaria 94/96, successivamente indicato come “*Cassa o CSEA*”, rappresentato dal Dott. Luigi De Francisci, Direttore generale della CSEA, giusta delega del Commissario del 25 febbraio 2020,

di seguito denominate “*Parti*”.

Premessa

- la Cassa, a norma dell'art. 1, comma 670, della legge di stabilità 2016, (legge 28.12. 2015 n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”) è ente pubblico economico, operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità;
- lo Statuto della Cassa, approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1 giugno 2016, prevede, in particolare:
 - all'art. 1, comma 5, che “*la Cassa, nel rispetto delle competenze e delle attività affidate agli altri soggetti istituzionali del settore energetico, svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge e dalle delibere dell'Autorità nell'ambito delle attività funzionali agli interessi generali da essa curati, a favore degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dell'ambiente, offrendo anche servizi di tipo amministrativo, finanziario ed informatico. In particolare, la Cassa, a normativa vigente, svolge nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico ed ambientale:*
 - a. *attività di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni;*

- b. attività di esazione delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema;*
- c. attività istruttorie per la determinazione dei corrispettivi da erogare in esecuzione dei meccanismi regolatori;*
- d. attività di erogazione di somme dovute a vario titolo;*
- e. ulteriori attività rispetto a quelle riconducibili agli scopi statutari, eventualmente richieste dall’Autorità alla CSEA, quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attività dell’Autorità stessa”;*
- all’art. 1, comma 6, che *“a norma dell’art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la CSEA conclude con l’Autorità gli accordi di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; tali accordi possono disciplinare anche l’oggetto, le forme e i modi con i quali l’Autorità stessa si avvale della CSEA per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui alla lettera e) del precedente comma 5”;*
- l’Autorità ha visto ampliarsi le proprie competenze, da ultimo estese anche ai settori ambientali e idrici, attraverso una serie di interventi normativi, tra i quali:
 - il decreto legge 201/2011, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”* e, in particolare, l’art. 21, comma 19, secondo il quale *“sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;*
 - la legge 205/2017, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare:
 - l’articolo 1, comma 520, secondo il quale *“L’Autorità (...) avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l’andamento dell’attuazione degli interventi [ricompresi nella sezione « acquedotti » del Piano nazionale di cui di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017] e sostiene gli enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione « acquedotti » per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. (...);”*
 - l’articolo 1, comma 527, che attribuisce all’Autorità le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo in materia di rifiuti che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

- dai suddetti interventi normativi di ampliamento delle competenze, sono discese nuove funzioni per la CSEA, in base a:
 - il D.P.C.M. 1 agosto 2019 recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti” che all’articolo 1, comma 3, che identifica nella Csea il soggetto a cui possono essere accreditate (sulla base dell’elenco degli interventi necessari e urgenti individuati dall’Autorità, con Relazione 20 giugno 2019 252/2019/I/IDR, ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale), le risorse stanziare per la copertura del costo degli interventi e delle progettazioni in parola, con la procedura di cui all’art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - la legge 221/2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare l’articolo 58, secondo il quale “A decorrere dall’anno 2016 è istituito presso la [CSEA], (...), un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe”;
 - il D.P.C.M. 30 maggio 2019 recante “Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche”, secondo il quale l’Autorità si avvale anche della Csea per il controllo sullo sviluppo degli interventi e che quest’ultima gestisce il Fondo di garanzia delle opere idriche, definisce le modalità operative in coerenza con quelle individuate dall’Autorità e provvede, altresì, al monitoraggio degli interventi del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata;
- ulteriori interventi normativi potranno estendere gli ambiti di intervento dell’Autorità prevedendo che questa si possa avvalere della Cassa per casi che non rientrano già nell’articolo 1, comma 5, lettere a, b, c, d dello Statuto di Csea;
- l’Autorità e la CSEA concordano sull’esigenza di definire, anche ai fini dell’individuazione e gestione delle “ulteriori attività” di cui all’art. 1, comma 5, lettera e), dello Statuto della Cassa, un accordo quadro ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità del _____ 2020, __/2020/A, recante “*Approvazione di uno schema di accordo tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, in materia di ulteriori attività richieste a CSEA dall’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera e), dello Statuto della Cassa*”;

- la deliberazione della Cassa del 25 febbraio 2020 recante “*Approvazione di uno schema di accordo tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, in materia di ulteriori attività richieste a CSEA dall’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera e), dello Statuto della Cassa*”

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Obiettivo dell’accordo quadro è la definizione delle forme e dei modi con i quali l’Autorità si avvale della CSEA per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui all’art. 1, comma 5, lettera e), dello Statuto della Cassa.
2. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art.2 - Durata

1. Il presente accordo ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Alla scadenza del presente accordo le Parti dispongono sin da ora la possibilità di rinnovarlo o modificarlo, previa decisione formale delle rispettive Amministrazioni.

Art.3 - Individuazione e pianificazione delle attività

1. Per la realizzazione degli obiettivi e la gestione delle attività oggetto di cui al precedente art. 1 è costituita una “Cabina di Regia”, composta per l’Autorità dai Direttori delle Divisioni “Energia” e “Ambiente”, o da un loro delegato, e per la Cassa, dal Direttore generale, o da un suo delegato.

La Cabina di Regia:

- a. individua le ulteriori attività di cui all’art. 1, comma 5, lettera e), dello Statuto della Cassa sulla base delle proposte provenienti dai Direttori responsabili di direzione dell’Autorità e/o dalla CSEA;
- b. provvede a informare, tramite i rispettivi rappresentanti, sia l’Autorità sia la CSEA delle ulteriori attività proposte, dei tempi complessivi di realizzazione e delle risorse di cui si ipotizza l’impiego;
- c. monitora l’insieme delle attività approvate e tiene informati, tramite i rispettivi rappresentanti, l’Autorità e la Csea;
- d. elabora le proposte ai fini della opportuna integrazione dei flussi informativi e ne promuove l’adozione presso Autorità e Csea.

Art. 4 - Modalità generali di attuazione

1. La pianificazione delle ulteriori attività oggetto del presente accordo può prevedere periodi di affiancamento dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della CSEA a dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo di ARERA presso gli uffici dell'Autorità di Milano e/o di Roma o presso la sede della CSEA. I dipendenti e/o collaboratori utilizzano di norma strumenti e sistemi informativi di proprietà dell'istituzione di appartenenza del lavoratore. L'eventuale accesso ai sistemi informativi dell'Autorità, qualora funzionale allo svolgimento delle ulteriori attività di cui al presente accordo, deve essere preventivamente autorizzato, in relazione alle fasi di lavoro definite nel piano di collaborazione, dal Direttore della direzione dell'Autorità competente individuato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 3.

2. I tempi e le modalità operative di esecuzione delle attività individuate ai sensi dell'articolo 3 sono definiti con determina del Direttore della direzione dell'Autorità individuato dalla Cabina di regia di cui al medesimo articolo 3.

Art. 5 - Oneri finanziari

1. Gli oneri eventualmente connessi al trattamento di trasferta riconosciuto ai dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo di ARERA e/o di CSEA sono ad esclusivo carico dell'Istituzione di appartenenza del lavoratore.

Art. 6 - Conflitto di interessi

1. Nel dare attuazione all'accordo, le Parti si obbligano a adottare, anche in fase di pianificazione delle ulteriori attività, ogni misura concreta atta a evitare situazioni che possano comportare l'insorgenza di conflitti di interessi, con particolare riferimento ai dipendenti e/o ai collaboratori esterni coinvolti a qualsiasi titolo nelle fasi attuative dell'accordo; di talché i medesimi:

- non possono svolgere attività comunque contrarie alle finalità dell'accordo, né trarre vantaggio in qualsiasi forma dalla trattazione di dati, documenti o informazioni a loro conoscenza in ragione del coinvolgimento nelle attività connesse all'attuazione dell'accordo medesimo;
- informano tempestivamente della sussistenza di situazioni di cui ai precedenti alinea al fine di consentire la successiva adozione delle conseguenti misure correttive.

Art. 7 - Trattamento dati e obblighi di riservatezza

1. Le Parti, nel dare attuazione all'accordo, si obbligano reciprocamente a trattare i dati a disposizione nello svolgimento delle attività ad esso connesse, in conformità al Regolamento EU 2016/679.

2. La documentazione o le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione dell'accordo, nonché durante lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso sono da considerarsi riservate e confidenziali. È preclusa la diffusione e la comunicazione di essi a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere



istituzionale preventivamente concordate. Le Parti si obbligano altresì a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori coinvolti nelle predette attività il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie di cui verranno a conoscenza.

Firma